

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 430

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante  
definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione  
della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze  
nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 19 novembre 2004*

---

## **SCHEMA DI DPCM PER PRIVATIZZAZIONE ALITALIA**

**Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.**

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

VISTO il decreto legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n.350, e in particolare l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

VISTI in particolare gli articoli 1 bis e 2 del citato decreto legge 31 maggio 1994, n.332 che prevedono, rispettivamente, che le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti in determinati settori, tra cui quello dei trasporti, sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico e che tra tali società sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o più dei poteri speciali di cui allo stesso articolo 2;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, del 9 ottobre 1996, n. 2228/96 che, considerato il legame sussistente tra gli articoli 1 bis e 2 del citato decreto legge 31 maggio 1994, n.332, individua la necessità della previa istituzione di una autorità di settore solo qualora si intenda inserire nello statuto della società da dismettere una clausola attributiva allo Stato di poteri speciali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 10 giugno 2004 ai sensi dell'articolo 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che individua i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n.481, come richiamato dall'articolo 1, comma 2 ter del citato decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di

ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;

VISTO l'articolo 2, comma 192, della legge 3 dicembre 1996, n.662, il quale, tra l'altro, prevede che, prima di cedere la maggioranza del capitale sociale di società esercenti servizi di trasporto aereo, il Governo provvede a trasmettere al Parlamento il relativo piano industriale per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n.289, ed, in particolare, l'articolo 80, comma 7 che reca disposizioni in materia di modalità di determinazione del prezzo di cessione per le operazioni di alienazione di titoli già negoziati in mercati finanziari regolamentati;

VISTO l'articolo 13 del citato decreto legge 31 maggio 1994, n.332, che prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazioni di alienazione, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 dicembre 2000, in forza del quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha acquisito l'intera partecipazione detenuta dall'IRI S.p.A. in liquidazione in Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A., pari a n. 820.880.682 azioni ordinarie e corrispondenti a circa il 53,01% del capitale, ai fini della sua dismissione;

VISTO che, nell'ambito degli aumenti di capitale della Società realizzati nel corso del 2002, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoscritto complessivamente ulteriori n. 1.593.414.126 azioni ordinarie Alitalia e n. 1.207.147.404 obbligazioni convertibili in un pari numero di azioni ordinarie Alitalia;

CONSIDERATO che, pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene complessivamente n. 2.414.294.808 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,37, pari a circa il 62,3% del capitale sociale di Alitalia e che, a seguito dell'eventuale conversione delle obbligazioni di cui alla premessa precedente, lo stesso Ministero potrà incrementare la propria partecipazione al capitale della Società fino ad un massimo di n. 3.621.442.212 azioni ordinarie Alitalia (di seguito anche la "partecipazione");

VISTO il decreto legge 24 giugno 2004, n. 159 recante "Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia", convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 203 che prevede la concessione di garanzie dello Stato conformemente alle norme comunitarie a valere su finanziamenti di breve termine contratti da Alitalia per il tempo necessario a consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte della stessa società di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con decisione del 20 luglio 2004 con la quale è stato autorizzato il rilascio della garanzia di Stato a favore di Alitalia di cui al decreto legge 24 giugno 2003, n. 159, ha preso atto dell'impegno assunto dalle autorità italiane, con lettera del Ministro per le politiche comunitarie al Commissario per i Trasporti e l'Energia della Commissione Europea in data 13 luglio 2004, a ridurre la partecipazione dello Stato al capitale di Alitalia ad una quota di minoranza entro un arco temporale massimo di dodici mesi dalla concessione della

garanzia sul richiamato prestito ponte di 400 milioni di euro e che il futuro piano di ristrutturazione della società non comporterà alcun aiuto di Stato;

VISTI i decreti dirigenziali del 5 agosto 2004 e dell'8 ottobre 2004, emanati ai sensi del richiamato decreto legge 24 giugno 2004, n. 159, con i quali è stata concessa la garanzia dello Stato sul finanziamento derivante dal contratto di apertura di credito per l'importo di euro 400 milioni da stipularsi da parte di Alitalia con la Dresdner Bank AG;

CONSIDERATO che con nota del 6 ottobre 2004 Alitalia ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze di aver predisposto un Piano Industriale di ristrutturazione e rilancio per il periodo 2005-2008 coerente con i termini dell'accordo del 6 maggio 2004 tra Governo, Alitalia e Parti Sociali e con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato;

CONSIDERATO che tra gli elementi fondamentali contenuti nel suddetto Piano di ristrutturazione e rilancio è indicato un aumento di capitale della società la cui sottoscrizione, prevista entro il primo semestre del 2005, dovrà avvenire con il concorso, almeno proporzionale, del mercato e/o di altri operatori industriali del settore, in linea anche con i richiamati impegni assunti dalle autorità italiane in sede comunitaria;

CONSIDERATO che le azioni dell'Alitalia sono quotate sul Mercato Telematico Azionario di Milano della Borsa Italiana S.p.A.;

CONSIDERATO che Alitalia opera nel settore del trasporto aereo, e in settori ad esso connessi, avendo, quale attività principale, l'erogazione di servizi di trasporto aereo di passeggeri e di merci su linee nazionali, internazionali ed intercontinentali;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione della attuale situazione di mercato, di posizionamento strategico di Alitalia e del quadro del processo di consolidamento del trasporto aereo in atto nell'Unione Europea, consentire e agevolare, ove necessario, la realizzazione di alleanze che possono tra l'altro prevedere la concentrazione fra Alitalia e altri primari vettori europei;

RITENUTO opportuno - in considerazione della realizzazione di una combinazione, anche dal punto di vista societario, delle attività di impresa tra Alitalia ed i soggetti partecipanti all'alleanza di cui al punto precedente - prevedere la possibilità di procedere alla alienazione della partecipazione, in tutto o in parte, in una o più fasi, mediante il ricorso singolo o congiunto a offerta pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli, ovvero di cessione di diritti di opzione;

VISTA la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del [●] dei criteri per la privatizzazione di Alitalia e delle modalità di dismissione di cui al presente decreto, tra i quali è stato previsto che nello statuto della società, prima della stessa dismissione, potrà essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze poteri speciali ai sensi dell'articolo 2 del richiamato decreto legge 31 maggio 1994, n.332 in linea con gli orientamenti comunitari al riguardo; ciò, a condizione che analoghe forme di tutela dell'interesse pubblico vengano assunte dagli altri Stati europei interessati dalla richiamata operazione di integrazione;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481;

VISTA la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del [●] dei predetti criteri e modalità;

CONSIDERATA la necessità di rispettare il richiamato impegno assunto dal Governo italiano in data [■] luglio 2004 con la Commissione Europea a rendere minoritaria la partecipazione dello Stato nel capitale della società al massimo nel periodo di dodici mesi dalla concessione della garanzia sul prestito ponte di 400 milioni di euro;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

#### DECRETA

L'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A., che potrà altresì includere la cessione diretta o indiretta delle obbligazioni convertibili detenute, potrà essere effettuata, anche in più fasi, mediante il ricorso singolo o congiunto a offerta pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli, ovvero cessione di diritti di opzione.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE